

ACCERTAMENTO

Notifica agli irreperibili: è necessaria l'indicazione delle ricerche?

di Angelo Ginex

In tema di notificazione degli atti tributari impositivi, è necessario che, in caso di **irreperibilità relativa**, il messo notificatore **indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l'irreperibilità del destinatario**. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 15 maggio 2018, n. 11777](#).

La vicenda trae origine dalla **notifica** di un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi effettuato da un **messo comunale**, seguendo la disciplina dell'[articolo 140 c.p.c.](#), applicabile nei casi **irreperibilità relativa** del destinatario.

Al rigetto dell'impugnazione da parte dei **giudici di prime cure** seguiva conferma da parte dei **giudici del gravame**.

Il contribuente procedeva, pertanto, a proporre ricorso per cassazione per violazione degli [articoli 60 D.P.R. 600/1973](#), [139](#) e [140 c.p.c.](#) e [8 L. 890/1982](#), sull'assunto che il giudice di seconde cure, nell'emanare il proprio provvedimento, avesse omesso di considerare la **violazione degli adempimenti prescritti al soggetto notificatore**.

Inoltre, egli deduceva la nullità della sentenza, in quanto non contenente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell'[articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.](#)

Rigettato detto ultimo motivo, il quale si poneva in rapporto di antecedente logicità rispetto al primo, i Supremi giudici hanno rivolto la propria attenzione alla disciplina relativa alla **notifica degli atti impositivi ad un soggetto irreperibile**.

Essi, dunque, richiamando taluni arresti giurisprudenziali, hanno ribadito come la **notifica** di avvisi e di atti impositivi prevista dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) può essere effettuata, in caso di **irreperibilità** del destinatario, nelle modalità previste dall'[articolo 140 c.p.c.](#), ossia tramite **deposito dell'atto presso la casa comunale** seguito da affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, **solamente dopo aver espletato le dovute ricerche** presso l'indirizzo del domicilio fiscale del contribuente desumibile dall'anagrafe del comune.

A tal proposito, **non si reputa sufficiente l'attestazione dell'irreperibilità del soggetto**, sia essa assoluta o relativa, **ma è altresì richiesta l'indicazione del luogo presso il quale l'agente notificatore si è recato per effettuare la notifica e la certificazione della verifica dell'irreperibilità** (cfr., *ex multis* Cass. [sentenza n. 7710/2016](#); Cass. [sentenza n. 16899/2007](#);

[Cass. sentenza n. 13317/2006](#)).

Ancora, secondo la [sentenza della Corte di Cassazione n. 24260/2014](#), è illegittima la notifica di avvisi e di atti impositivi effettuata mediante la procedura di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), qualora il soggetto notificatore abbia rilevato una **mera irreperibilità** di quello notificato, **senza effettuare delle ricerche**.

In definitiva quindi, nel caso in rassegna, il giudice del gravame **non ha riscontrato lo svolgimento di tali attività, prodromiche** rispetto al **deposito dell'atto presso la casa comunale** e all'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e tese ad escludere l'applicabilità della disciplina di cui agli [articoli 138 e 139 c.p.c.](#)

Pertanto, i giudici di legittimità hanno **cassato** la sentenza **con rinvio** al giudice di seconda istanza, demandandogli anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >